



**COMUNE DI CESSALTO**  
**Provincia di Treviso**

# **REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ**

Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/11/2020

## Sommario

<b>CAPO I – ASPETTI GENERALI</b>	<b>3</b>
Art. 1 Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 Servizio economico finanziario.....	3
Art. 3 Il responsabile finanziario.....	4
Art. 4 Competenze dei responsabili dei servizi in materia finanziaria e contabile.....	4
Art. 5 Controllo e verifica degli equilibri finanziari.....	5
Art. 6 Improcedibilità degli atti amministrativi.....	6
<b>CAPO II – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>7</b>
Art. 7 Procedura per la formazione ed approvazione del DUPS.....	7
Art. 8 Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione.....	8
Art. 9 Variazione tecniche del DUPS e del Bilancio di previsione in corso di approvazione..	8
Art. 10 Piano obiettivi di gestione (POG).....	9
Art. 11 Fondo di riserva.....	10
Art. 12 Variazioni al bilancio di previsione e al POG.....	10
Art. 13 Variazioni al bilancio di previsione.....	10
Art. 14 Variazioni di competenza del responsabile del servizio finanziario.....	11
Art. 15 Altre variazioni.....	11
Art. 16 Debiti fuori bilancio.....	11
<b>CAPO III – LA GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	<b>12</b>
Art. 17 Gestione delle entrate.....	12
Art. 18 Accertamento.....	12
Art. 19 Riscossione e versamento.....	13
Art. 20 Recupero crediti e residui attivi.....	13
<b>CAPO IV – LA GESTIONE DELLE SPESE</b>	<b>14</b>
Art. 21 Impegno di spesa.....	14
Art. 22 Spese in conto capitale.....	15
Art. 23 Liquidazione della spesa.....	16
Art. 24 Mandati di pagamento.....	16
Art. 25 Residui passivi.....	17
<b>CAPO V – GLI INVESTIMENTI</b>	<b>17</b>
Art. 26 Programmazione e fonti di finanziamento.....	17
<b>CAPO VI – SERVIZIO DI TESORERIA</b>	<b>17</b>
Art. 27 Affidamento del servizio di tesoreria.....	17
<b>CAPO VII – ECONOMO COMUNALE E AGENTI CONTABILI</b>	<b>18</b>
Art. 28 L'economo comunale.....	18
Art. 29 Gli agenti contabili.....	19
Art. 30 Ruolo degli agenti contabili e organizzazione contabile.....	20
Art. 31 Conto giudiziale.....	21
<b>CAPO VIII – REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA</b>	<b>21</b>
Art. 32 Organo di revisione economico – finanziaria.....	21
<b>CAPO IX – CONTABILITA' FISCALE ED ECONOMICO-PATRIMONIALE</b>	<b>22</b>
Art. 33 L'inventario.....	22
Art. 34 Inventario dei beni immobili.....	22
Art. 35 Inventario dei beni mobili.....	22
Art. 36 Consegnatari dei beni.....	23
Art. 37 Valutazione dei beni in inventario beni.....	23
<b>CAPO X – LA RENDICONTAZIONE</b>	<b>24</b>
Art. 38 Rendiconto della gestione.....	24
Art. 39 Disposizioni finali.....	24

## CAPO I – ASPETTI GENERALI

### Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha il fine di disciplinare l'attività finanziaria e contabile del Comune di Cessalto, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m. e i., dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati.

2. Esso costituisce un insieme organico di regole che disciplinano la rilevazione, l'analisi, il controllo e la rendicontazione dei fatti gestionali comportanti entrate ed uscite, costi ed oneri, ricavi e proventi ovvero che determinano variazioni qualitative/quantitative degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente.

3. A tal fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo alla rilevazione dei fatti gestionali che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale in armonia con le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e delle altre leggi vigenti.

### Articolo 2. Servizio economico finanziario.

1. Il Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, si identifica con l'ufficio ragioneria, organizzato in modo da garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria dell'ente.

2. Al servizio economico-finanziario compete:

- a) la predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre alla Giunta comunale sulla base delle proposte avanzate dai responsabili e tenuto conto delle risorse disponibili;
- b) la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai responsabili, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione che di proposte di variazioni in corso d'anno;
- c) la verifica della sostenibilità finanziaria degli investimenti, in relazione alle relative fonti di finanziamento;
- d) la predisposizione della parte contabile del Piano Obiettivi di Gestione (POG) e delle sue variazioni;
- e) la formulazione delle proposte di modifica del bilancio da sottoporre all'approvazione degli organi competenti a seguito delle richieste dei responsabili;
- f) la rilevazione dei risultati di gestione e la predisposizione dello schema di rendiconto da sottoporre all'approvazione degli organi competenti, con la collaborazione degli altri Servizi;
- g) la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;
- h) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese sulla base delle stime effettuate dai responsabili competenti per materia;
- i) l'applicazione di disposizioni fiscali di competenza e l'attività di supporto fiscale ai servizi del Comune;
- l) il coordinamento dell'attività di programmazione dei pagamenti, tenuto conto delle priorità di legge o contrattuali ed in funzione del rispetto degli equilibri di cassa presenti o previsti;
- m) tutte le attività di registrazione degli accertamenti di entrate e di prenotazione ed impegno delle spese, nonché l'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

### **Art. 3 – Il responsabile finanziario**

1. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, corrisponde all'incaricato di posizione organizzativa nel cui ambito rientra il servizio economico finanziario, come previsto dalla struttura organizzativa comunale.

2. Al responsabile del servizio finanziario competono il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'ente. Egli assicura altresì il coordinamento dei processi di pianificazione, gestione e controllo contabile delle risorse economiche e finanziarie.

3. Il responsabile del servizio finanziario:

a) esprime, anche con modalità digitale e dopo aver acquisito il parere di regolarità tecnica dal responsabile del settore proponente, il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

b) rilascia, anche con modalità digitale, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sulle determinazioni che assumono impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

c) assicura il controllo contabile di cui al comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile di cui alla lettera a) e del visto di cui alla lettera b) del presente comma. Il rilascio del parere contabile e del visto attestante la copertura finanziaria non comportano valutazioni sulla legittimità e sulla congruità dell'atto con norme, provvedimenti e/o regolamenti richiamati, né sulla motivazione dell'atto che, ai sensi del comma 1, primo periodo, dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, sono assicurati dal responsabile del servizio proponente;

d) effettua il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/2000 secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento;

e) nel caso in cui dai monitoraggi periodici dovesse risultare opportuno attivare azioni correttive finalizzate al mantenimento degli equilibri generali e di cassa nonché al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, relaziona alla Giunta comunale sull'andamento delle poste, proponendo le soluzioni necessarie. Sino a quando non verranno adottati i provvedimenti necessari a salvaguardare gli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario non rilascia il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, salvo che si tratti di spese regolate per legge o necessarie al fine di evitare danni maggiori.

### **Art. 4 – Competenze dei responsabili dei servizi in materia finanziaria e contabile**

1. I responsabili dei servizi, con riferimento alla materia finanziaria e contabile:

a) partecipano a tutte le fasi della programmazione, con il coordinamento del Segretario Comunale e nell'ambito delle direttive generali fornite dall'Amministrazione, curando in particolare, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione delle proposte di linee strategiche ed operative da inserire nel Documento Unico di Programmazione (DUPS) e nell'eventuale nota di aggiornamento e la proposta del Piano Obiettivi di Gestione che ne consegue;

b) verificano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti i servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale;

c) segnalano tempestivamente al responsabile finanziario eventuali fatti o eventi, dei quali vengano a conoscenza nello svolgimento della loro attività, che possano in qualche modo pregiudicare gli equilibri di bilancio e comunicano tempestivamente eventuali difformità dalle previsioni relative alla gestione dei residui, relative alla gestione della competenza e relative alla gestione di cassa;

d) gestiscono e monitorano sistematicamente le procedure di riscossione delle entrate di loro competenza, comprese quelle oggetto di riscossione coattiva per i crediti riconosciuti di difficile esigibilità, adottando tutte le misure necessarie a garantirne l'incasso nei termini previsti;

- e) sottoscrivono gli atti di impegno di spesa e gli atti di accertamento di entrata denominati determinazioni e li trasmettono al servizio economico finanziario con le modalità ed i tempi definiti dal presente regolamento;
- f) accertano preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti ad impegni di spesa assunti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 2 del D.L. 78/09 e art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000);
- g) assicurano, ai sensi del comma 1 – primo periodo – dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione dei provvedimenti collegiali, attraverso l’espressione del parere di regolarità tecnica/contabile;
- h) sottoscrivono, mediante il visto di liquidazione ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, e si assumono la responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, in merito alle dichiarazioni del carattere di liquidabilità delle spese, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1 del principio contabile applicato di contabilità finanziaria;
- i) partecipano alla verifica degli equilibri di bilancio, allo stato di attuazione del programmi ed alla redazione dei report di controllo sullo stato di attuazione del POG;
- j) collaborano con il responsabile finanziario rendendo disponibili le informazioni necessarie all’espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione dell’attività finanziaria e contabile dell’ente e rispondono dell’attendibilità, chiarezza e rigore tecnico delle informazioni rese, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, di competenza del responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- k) partecipano e sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, delle risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi.

2. I Responsabili dei Servizi sono direttamente responsabili dell’attendibilità, chiarezza e coerenza delle informazioni trasmesse, anche al fine di consentire al Servizio Finanziario la verifica sulla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa.

## **Art. 5 – Controllo e verifica degli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile finanziario e la vigilanza dell’organo di revisione, con il coinvolgimento attivo dei responsabili dei servizi, del Segretario comunale e della Giunta comunale.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari comprende la costante verifica degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche finalizzati al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
3. Il controllo si concretizza nell’attuazione delle seguenti azioni:
  - a) l’equilibrio della gestione di competenza deve essere garantito, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva gestione, secondo quanto disposto dall’art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e si attua mediante la verifica periodica sullo stato di avanzamento delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni;
  - b) i residui attivi mantenuti in bilancio devono essere costantemente monitorati in relazione alla loro effettiva realizzabilità. Nell’operazione di riaccertamento dei residui attivi il responsabile del servizio competente per materia deve verificare, oltre alla sussistenza del titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, anche l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza. Se il credito non è più esigibile o riscuotibile nei termini di cui al principio contabile della competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, deve essere stralciato dal bilancio, mentre se la sua riscuotibilità è dubbia o difficile deve essere effettuato un congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione;
  - c) l’eventuale utilizzo di anticipazioni di cassa di cui all’articolo 222 del D.Lgs. 267/2000 deve essere una soluzione temporanea, volta a superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità;

- d) controllo della corretta gestione dei vincoli di cassa in relazione alle entrate vincolate di cui all'art.195 del D.Lgs. 267/2000;
- e) controllo del debito, che, oltre a dover rimanere entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 nel triennio di competenza del bilancio, deve consentire il mantenimento della relativa componente di parte corrente in misura coerente con gli equilibri di cui alla lettera a);
- f) perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati dalla legge;
- g) rispetto dei vincoli e tetti di spesa di volta in volta imposti da norme di legge;
- h) verifica costante dell'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione e del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione in relazione alle verifiche sulla riscuotibilità delle entrate di cui al punto b) del presente comma;
- i) controllo del mantenimento e sussistenza delle quote vincolate del risultato di amministrazione.

4. I controlli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono essere effettuati ad ogni variazione di bilancio ed in particolare in occasione dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Nell'attività gestionale i responsabili dei servizi debbono rispettare detti principi.

5. Il responsabile finanziario, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del presente regolamento, pervenute dai responsabili dei servizi, valuta l'impatto in relazione agli equilibri finanziari e attiva eventuali procedimenti correttivi nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinarie e dai vincoli di finanza pubblica. Qualora, dall'esame della documentazione e delle risorse a disposizione ravvisi un pregiudizio per gli equilibri finanziari, non compensabili da maggiori entrate o da minori spese, informa tempestivamente il Sindaco, il Segretario comunale e l'organo di revisione al fine di individuare possibili soluzioni. Nel caso in cui il pregiudizio non risulti in alcun modo sanabile, ne informa la sezione di controllo della Corte dei Conti del Veneto, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000.

6. Le risultanze dell'attività di controllo vengono fornite in occasione della deliberazione annuale sulla verifica del permanere degli equilibri di bilancio, in occasione dell'approvazione del rendiconto e comunque qualora si verificano situazioni tali da poter alterare gli equilibri.

7. La verifica degli equilibri di bilancio comprende la ricognizione sull'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio, da effettuarsi in collaborazione con i responsabili dei servizi, i quali sono tenuti ad attestare l'assenza di debiti fuori bilancio o a comunicarne tempestivamente l'esistenza o la formazione in atto per i provvedimenti di cui all'art. 16 del presente regolamento.

## **Art. 6 – Improcedibilità degli atti amministrativi**

1. Le deliberazioni di Giunta e di Consiglio devono, sin dalla fase istruttoria della proposta, essere coerenti con le previsioni dei documenti di programmazione.

2. Non sono coerenti le proposte che:

- non sono compatibili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla loro copertura;
- non sono compatibili con il vincolo di destinazione delle risorse, se presenti;
- non quantificano gli eventuali oneri futuri o non ne prevedono la copertura;
- contrastano con gli obiettivi contenuti nel DUP;
- non sono conformi alle norme legislative o regolamentari;

Le proposte non coerenti con i documenti di programmazione sono dichiarate improcedibili e vengono restituite al proponente per la revisione.

3. La pregiudiziale di improcedibilità può essere rilevata, indicandone le motivazioni:

- a) dal Segretario comunale, quale coordinatore della programmazione e del controllo strategico, relativamente agli atti che costituiscono mero indirizzo politico amministrativo o che incidono sulla programmazione dell'Ente;
- b) dal Responsabile del servizio interessato, qualora la deliberazione incida sulla propria attività amministrativa e/o richieda il parere di regolarità tecnica;
- c) dal Responsabile del servizio finanziario, qualora la deliberazione richieda il parere di regolarità contabile.

## **CAPO II – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

### **Art. 7 – Procedura per la formazione ed approvazione del DUPS**

1. Il Documento Unico di Programmazione, redatto nella forma semplificata consentita per gli enti con meno di 5000 abitanti, comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, la programmazione in materia di personale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali ed ogni altro documento di programmazione stabilito dalla legge. Per quanto attiene la programmazione specifica di settore compresa nel DUPS, nella fase iniziale possono essere previste le sole linee generali, fatto salvo l'inserimento degli strumenti di programmazione completi in occasione dell'aggiornamento del DUPS, previsto per il 15 novembre.
2. Il Documento unico di Programmazione semplificato (DUPS), adottato dalla Giunta comunale, viene presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno per le conseguenti successive deliberazioni.
3. La "presentazione" del DUPS ha la finalità di mettere i consiglieri nelle condizioni di avere piena conoscenza dei documenti stessi in tempi utili per il loro esame, prima della loro successiva approvazione e si intende assolta secondo una delle seguenti modalità alternative:
  - a) deposito dei documenti presso il Servizio Ragioneria e comunicazione formale di avvenuto deposito ai capi gruppo consiliari ed ai consiglieri comunali;
  - b) trasmissione dei documenti con modalità digitale ai capi gruppo consiliari/consiglieri comunali mediante posta elettronica, con modalità che assicurino la loro regolare e tempestiva ricezione;
  - c) consegna ed eventuale semplice illustrazione dei documenti ai consiglieri, qualora sia programmata una seduta del consiglio comunale entro i termini di "presentazione".
4. I consiglieri comunali possono formulare richieste di integrazione e modifica del DUPS, con le modalità ordinarie previste per gli emendamenti, ai fini della predisposizione della successiva ed eventuale nota di aggiornamento.
5. Entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta comunale provvede quindi all'eventuale aggiornamento del DUPS contestualmente all'adozione dello schema di bilancio di previsione, inserendo laddove necessario la programmazione specifica di settore, di cui al comma 1.
6. Il DUPS è successivamente deliberato dal Consiglio Comunale, corredato del parere dell'organo di revisione.
7. Qualora alla data di scadenza per la redazione del DUPS sia insediata una nuova amministrazione, si applicano i termini di cui al paragrafo 8 del principio contabile della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

## **Art. 8 – Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione**

1. Il responsabile del servizio finanziario avvia il procedimento di formazione del bilancio di previsione con la collaborazione di ciascun responsabile di servizio, al fine di formulare le proposte di previsione d'entrata e di spesa per il triennio successivo. Le proposte di entrata e spesa devono essere coerenti, per ciascun anno del triennio, con il DUPS e sulla base dei principi generali di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 118/2011.
2. Sulla base dei dati raccolti, il servizio economico finanziario predispone il progetto di bilancio e, se necessario, apporta, secondo le direttive della Giunta Comunale, le modifiche e gli aggiustamenti volti a conseguire il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. 267/2000, nonché di quelli imposti annualmente dalla disciplina sul pareggio di bilancio.
3. Il DUPS aggiornato e lo schema di bilancio di previsione adottati dalla Giunta entro il 15/11, oltre agli eventuali ulteriori allegati previsti dalle norme, vengono depositati a disposizione dei consiglieri almeno 15 giorni consecutivi prima della data stabilita per l'approvazione del bilancio;
4. Il DUPS aggiornato e lo schema di bilancio di previsione vengono trasmessi all'organo di revisione almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'approvazione del bilancio per l'espressione del parere di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, il quale deve essere rilasciato entro 10 giorni consecutivi dalla richiesta;
5. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio ed al DUPS aggiornato. La presentazione degli emendamenti, in forma scritta, deve avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. Gli emendamenti sono accolti e numerati in ordine di arrivo. Se un soggetto presenta più emendamenti, dovrà indicare al ricevente l'ordine progressivo di accoglimento.
6. Gli emendamenti proposti devono singolarmente rispettare gli equilibri del bilancio, anche interni, e tenere conto dei principi posti alla base del bilancio. Per gli emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzioni di entrata devono essere indicati i mezzi finanziari di copertura o le codifiche di spesa da diminuire. Devono essere formulati secondo le codifiche di competenza consiliare, eventualmente indicando, ad integrazione, l'oggetto di entrata/spesa interessato dalla variazione. Vengono dichiarati decaduti gli emendamenti che propongono variazioni a codifiche di bilancio per le quali sia già stato approvato un emendamento.
7. Sono dichiarati inammissibili dal Presidente del Consiglio Comunale gli emendamenti presentati oltre il termine fissato dal precedente comma 5 e quelli non conformi alle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
8. Sugli emendamenti va espresso il parere tecnico del responsabile del servizio competente dell'entrata o della spesa relativa, il parere contabile del responsabile finanziario, nonché il parere dell'organo di Revisione, che deve renderlo entro tre giorni dalla richiesta. Nei casi in cui il settore competente non sia individuabile, il parere tecnico è rilasciato dal responsabile finanziario.

## **Art. 9 – Variazione tecniche del DUPS e del Bilancio di previsione in corso di approvazione**

1. Al fine di garantire la coerenza dei documenti programmatori, la Giunta comunale, può presentare emendamenti al DUPS e allo schema di bilancio di previsione depositati in corso di approvazione quando, durante il periodo di deposito, intervengano variazioni al quadro normativo di riferimento, oppure quando, in vigenza di esercizio provvisorio, sia necessario variare il bilancio di gestione. Tali emendamenti possono essere presentati sino all'apertura della seduta di Consiglio

Comunale convocata per l'approvazione del bilancio, muniti del parere del Revisore, e sono discussi per primi.

2. Nel caso di intervenute variazioni di esigibilità durante il periodo di deposito, per garantire continuità nella gestione, è necessario adeguare il contenuto del DUPS e dello schema di bilancio in corso di approvazione. L'adeguamento avviene con "modifica tecnica" della Giunta da presentare sino all'apertura della seduta consiliare. Tale modifica non è soggetta a votazione né a parere dell'organo di revisione, in quanto meramente ricettiva di atti già adottati dai competenti organi.

### **Art. 10 – Piano obiettivi di gestione (POG)**

1. La Giunta Comunale, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in conformità a quest'ultimo ed ai contenuti del DUPS, assegna le risorse ai responsabili con provvedimento da adottarsi nella prima seduta utile di Giunta Comunale. La Giunta Comunale assegna gli obiettivi gestionali alle P.O. entro i successivi 45 giorni.

2. Il POG è strutturato per centri di responsabilità rappresentati da un servizio con a capo un responsabile individuato dal Sindaco.

3. L'attribuzione dei capitoli al centro di responsabilità è basata su un criterio formale di attribuzione delle competenze che comprende, oltre alle spese di diretta attivazione, anche quelle cosiddette "trasversali" (acquisizione di beni e servizi).

4. Con il POG le risorse sono assegnate in termini di competenza, residui e cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa assegnati costituiscono limite alla capacità di spesa e obiettivo da raggiungere, per quanto riguarda l'entrata, di cui ciascun responsabile di servizio ha piena autonomia gestionale e responsabilità di realizzazione.

6. Ciascun titolare del centro di responsabilità, esclusivamente per i capitoli di entrate e di spese di diretta assegnazione, è responsabile dell'attendibilità delle somme iscritte a bilancio, deve adeguatamente motivarne la quantificazione in sede di previsione di bilancio e di successive variazioni e deve attivarsi per la verifica della congruità degli stanziamenti di spesa e per la realizzazione effettiva degli introiti.

7. Il titolare di entrate a destinazione vincolata ne verifica in via preliminare la disponibilità ed è responsabile delle corrispondenti spese attivate, nonché della relativa rendicontazione.

8. Nel caso di ricorso all'esercizio provvisorio, in seguito al differimento dei termini di approvazione del bilancio, le risorse sono assegnate negli stanziamenti previsti per il secondo esercizio dell'ultimo Piano obiettivi di Gestione deliberato.

9. Successivamente all'approvazione del bilancio, nelle more dell'adozione del POG, la titolarità delle risorse finanziarie, umane e strumentali si intende automaticamente confermata in capo al titolare del centro di responsabilità che le deteneva secondo quanto disposto dall'ultimo piano obiettivi di gestione deliberato.

### **Art. 11 – Fondo di riserva**

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono effettuati con deliberazione della Giunta comunale, senza necessità del parere dell'organo di revisione e con le modalità di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000. Nel caso di utilizzo finalizzato ad evitare danni all'amministrazione, alla delibera di Giunta viene allegata la relazione del responsabile che ha richiesto il prelevamento.
2. Con la deliberazione di prelevamento dal fondo di riserva può essere approvata anche la conseguente variazione di POG e variata la dotazione di cassa, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
3. Lo stanziamento relativo al fondo di riserva può essere diminuito o incrementato anche dal Consiglio comunale, nell'ambito di provvedimenti di variazione di bilancio, nel limite massimo complessivo della consistenza di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

### **Art. 12 – Variazioni al bilancio di previsione e al POG**

1. Le richieste di variazione degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa sono di esclusiva competenza del soggetto a cui è stato attribuito il capitolo di spesa o di entrata e vanno inoltrate al responsabile finanziario.
2. Il servizio finanziario provvede all'istruttoria delle variazioni al bilancio, tenendo conto dell'andamento delle entrate nonché delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale. Conclusa la fase istruttoria, qualora le variazioni da apportare al bilancio non consentano il mantenimento degli equilibri di bilancio e/o il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, verranno sottoposte alla Giunta Comunale le azioni correttive finalizzate a presentare al competente organo uno schema di variazione rispettoso delle norme e dei vincoli.
3. Le variazioni, a seconda della loro natura, possono essere di competenza del Consiglio, della Giunta o dei Responsabili di posizione organizzativa, secondo la disciplina di cui all'art 175 del D.Lgs. 267/2000.

### **Art. 13 – Variazioni al bilancio di previsione**

1. Le variazioni di bilancio sono ordinariamente di competenza consiliare, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 175, commi 5 bis e 5 quater del D.Lgs. 267/2000. Il provvedimento consiliare di variazione al bilancio comprende anche l'eventuale conseguente variazione di cassa collegata.
2. Le variazioni di bilancio di competenza consiliare possono essere adottate dalla Giunta comunale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. I responsabili dei servizi, qualora ravvisino che sia necessario provvedere con urgenza ad una variazione, presentano al servizio economico finanziario una relazione motivata a supporto dell'urgenza.
3. Per le deliberazioni di variazioni adottate in via d'urgenza viene acquisito preventivamente il parere dell'organo di revisione. La deliberazione deve essere sottoposta per ratifica all'approvazione del Consiglio comunale, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni e comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
4. Le variazioni di cui all'art. 175, comma 5 bis del D.Lgs. 267/2000 di competenza della Giunta Comunale devono essere comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare utile e comunque entro il termine per l'approvazione del rendiconto.

## **Art. 14 – Variazioni di competenza del responsabile del servizio finanziario**

1. Sono di competenza del responsabile finanziario, che le adotta con specifica determinazione su proposta dei responsabili assegnatari delle risorse, le variazioni di cui all'art. 175, comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e comunque quelle assegnate alla competenza dirigenziale dalla legge o dai principi contabili.
2. Qualora la variazione comporti la movimentazione di capitoli assegnati a responsabili diversi, il responsabile del servizio finanziario acquisisce l'assenso dei responsabili coinvolti, i quali attestano che lo storno è funzionale e non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi del POG loro assegnati e mantiene coerenza con il DUP.
3. I provvedimenti di variazione di bilancio disposti dal responsabile del servizio finanziario comprendono anche le conseguenti variazioni di cassa.
4. In caso di variazione di esigibilità delle spese comportanti la movimentazione del fondo pluriennale vincolato, ciascun responsabile del servizio interessato, con propria determinazione, approva il cronoprogramma dei lavori e la nuova esigibilità della spesa; il responsabile del servizio finanziario procede quindi con propria determinazione ad apportare al bilancio di previsione interessato le conseguenti variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati nonché le variazioni entrate e spese, escluse quelle di cui all'art 175, comma 5-bis, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, che sono di competenza della Giunta comunale.

## **Art. 15 – Altre variazioni**

1. Il Servizio economico finanziario può effettuare, con specifico provvedimento:
  - storni di competenza e cassa di somme tra capitoli aventi identica codifica di bilancio (fino al 4° livello del Piano dei conti finanziario);
  - istituzione di nuovi capitoli/articoli necessari per dettagliare la descrizione di un capitolo esistente, modifica o integrazione della descrizione di un capitolo e/o articolo esistente senza alterarne la finalità;
  - variazione alle fonti di finanziamento delle spese di investimento, dandone comunicazione al responsabile del servizio interessato.
2. Il responsabile del Servizio economico finanziario, con specifico provvedimento, può approvare variazioni agli stanziamenti delle partite di giro e delle operazioni per conto di terzi fino al 31 dicembre, in quanto stanziamenti non autorizzatori.

## **Art. 16 – Debiti fuori bilancio**

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al responsabile finanziario la sussistenza della casistica, con allegata una dettagliata relazione in merito alle circostanze che hanno generato il debito.
2. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la comunicazione deve indicare eventuali mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono individuate dal responsabile del servizio economico finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 D.Lgs. 267/2000.

3. Il responsabile del servizio competente per materia:

- a) cura l'istruttoria della proposta di delibera consiliare, attestando, con l'apposizione del parere tecnico, la sussistenza dei requisiti che sono alla base del riconoscimento;
- b) richiede il preventivo parere all'organo di Revisione;

4. Ai fini della semplificazione amministrativa, se le risorse risultano già disponibili, ovvero si rendono disponibili mediante prelevamento dal fondo di riserva, con lo stesso provvedimento di riconoscimento della spesa, il Consiglio Comunale può deliberare l'utilizzo del fondo di riserva. In tal caso, il responsabile del servizio finanziario, nel rilasciare il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 darà contestualmente atto dell'avvenuta copertura finanziaria ai sensi dell'art. 187 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

## **CAPO III – LA GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Art.17 – Gestione delle entrate**

1. Il responsabile del servizio al quale l'entrata è affidata con il POG è responsabile della procedura di acquisizione delle entrate, dall'accertamento alla riscossione. Al servizio economico finanziario spetta la registrazione e la tenuta delle relative scritture contabili.

2. Il responsabile di cui al comma 1 deve attivarsi e costantemente vigilare affinché si completi il procedimento di incasso delle entrate, anche quando riferite a somme iscritte tra i residui dei capitoli assegnatigli.

3. In particolare, al responsabile della procedura di acquisizione delle entrate, compete:

- a) proporre al servizio economico finanziario gli stanziamenti d'entrata, indicando i criteri adottati per la formulazione della previsione;
- b) al fine di non arrecare pregiudizi per gli equilibri di bilancio, monitorare costantemente lo stato di attuazione dei propri accertamenti e proporre tempestivamente eventuali variazioni;
- c) sulla base della documentazione giustificativa, emettere gli atti amministrativi necessari all'accertamento e alla riscossione dei crediti e/o fornire al servizio finanziario tutti gli elementi necessari per l'emissione della fattura, in caso di entrate rilevanti ai fini Iva;
- d) trasmettere tempestivamente gli inviti e le diffide di pagamento ai creditori morosi nonché adottare gli atti e documenti necessari all'avvio della procedura di riscossione coattiva;
- e) verificare nei modi e tempi indicati nel successivo art. 20, i titoli giuridici che permettono la conservazione tra i residui attivi delle somme accertate e non riscosse ed i motivi di eventuale insussistenza e inesigibilità;
- f) su richiesta del servizio economico finanziario, relazionare sulle procedure messe in atto per il recupero dei crediti;
- g) nei casi in cui l'acquisizione delle entrate comporti oneri diretti e indiretti a carico del Comune, provvedere all'impegno e alla liquidazione della relativa spesa, disponendo le eventuali regolazioni contabili.

### **Art. 18 – Accertamento**

1. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale, sulla base di idonea documentazione, si registra un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente al corretto esercizio finanziario nel rispetto dei principi contabili vigenti.

2. Ai fini dell'accertamento, il responsabile del procedimento di entrata adotta apposito provvedimento/determinazione, ovvero si avvale di adeguato titolo giuridico comprovane la ragione del credito.

3. I provvedimenti/gli atti/le determinazioni di accertamento devono inoltre contenere le informazioni necessarie ad individuare:

- a) il soggetto debitore;
- b) l'ammontare del credito;
- c) la scadenza del credito;
- d) le entrate derivanti da finanziamenti comunitari;
- f) i crediti di dubbia e difficile esazione.

4. L'atto di accertamento non viene predisposto per le entrate che, sulla base dei principi contabili, sono accertate sulla base delle riscossioni.

5. Qualora il responsabile del procedimento di entrata ritenga che le risorse non possano essere accertate in tutto o in parte nel corso dell'esercizio, ne dà immediata e motivata comunicazione scritta al responsabile finanziario.

### **Art. 19 – Riscossione e versamento**

1. Tutte le entrate sono riscosse dal Tesoriere ed acquisite al bilancio del Comune mediante ordinativi di incasso da emettersi in formato elettronico distintamente sulla gestione della competenza e dei residui.

2. L'ordinativo d'incasso è firmato dal responsabile finanziario o da un suo delegato e trasmesso al Tesoriere con modalità telematiche. In caso di assenza del responsabile finanziario, i soggetti delegati o abilitati devono essere individuati dallo stesso con apposito atto organizzativo.

3. I prelevamenti dai conti correnti postali sono disposti dal responsabile finanziario o da un suo delegato, con la cadenza mensile.

4. Gli incaricati interni della riscossione delle entrate di cui al successivo capo VII "agenti contabili", versano le somme riscosse presso la tesoreria comunale con le modalità previste dall'art. 30 del presente regolamento.

### **Art. 20 – Recupero crediti e residui attivi**

1. Ove le attività poste in essere dai responsabili del procedimento d'entrata non abbiano consentito l'incasso delle entrate alla scadenza, i medesimi dovranno promuovere le azioni per evitare la prescrizione dei crediti.

2. I responsabili del procedimento di entrata controllano, in sede di verifica degli equilibri e prima della deliberazione del rendiconto, in occasione del riaccertamento dei residui, la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità e l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'assunzione dell'accertamento.

3. I responsabili del procedimento di entrata dispongono:

- a) lo stralcio dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- b) lo stralcio i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- c) l'eventuale stralcio dei crediti di dubbia e difficile esazione trascorsi tre anni dalla loro scadenza;
- d) la reimputazione all'esercizio di effettiva esigibilità dei crediti imputati ad un esercizio ma che, per effetto di eventi accaduti successivamente alla registrazione dell'accertamento, non risultano più di competenza finanziaria di tale esercizio;
- e) il riconoscimento di eventuali maggiori crediti;

f) la conferma della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, indicando gli estremi di ciascun debitore, il titolo giuridico che supporta il credito e l'importo dovuto;

g) relativamente alle posizioni di particolare difficoltà nella riscossione, per le quali si ritiene opportuno un accantonamento superiore rispetto all'andamento medio degli incassi per quella tipologia di credito, l'importo da accantonare al fondo crediti dubbi, specificandone le cause ed indicando la somma del presunto mancato incasso.

4. Le operazioni di riaccertamento vanno adeguatamente motivate e se necessario documentate dai responsabili del procedimento di entrata, dando conto delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale e delle ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. Rimane comunque l'obbligo in capo ai citati responsabili di attivare ogni possibile azione organizzativa per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

## **CAPO IV – LA GESTIONE DELLE SPESE**

### **Art. 21 – Impegno di spesa**

1. L'impegno costituisce la fase con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridica con imputazione all'esercizio finanziario in cui la stessa diviene esigibile, secondo le modalità e i tempi previsti dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 del D. Lgs. 118/2011.

2. Gli atti che comportano impegno di spesa devono:

- a) presentare adeguata motivazione;
- b) essere redatti in conformità agli obiettivi assegnati con il DUPS e con il POG;
- c) contenere i riferimenti normativi e regolamentari;
- d) contenere i requisiti necessari di cui all'art. 183 del D.Lgs. 267/2000: somma da pagare, soggetto creditore, ragione del debito, scadenza dell'obbligazione (esigibilità);
- e) contenere i dati contabili per l'imputazione della spesa.

Devono altresì indicare:

- f) la presenza di eventuali vincoli di destinazione;
- g) le fonti di finanziamento, laddove necessario e la eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato;
- h) gli eventuali ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio, quantificandone i relativi oneri;
- i) il corretto trattamento fiscale;
- j) eventuale pagamento a mezzo economo.

3. Gli atti di impegno, normalmente costituiti da determinazioni, vengono inoltrati al servizio economico finanziario che provvede alla verifica della regolarità contabile, della copertura finanziaria nonché alla registrazione nel sistema informatico di contabilità ed all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile finanziario. Il provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

4. Qualora il servizio economico finanziario rilevi insufficiente disponibilità o erronea imputazione allo stanziamento di bilancio (carenza di copertura finanziaria), la proposta di determinazione viene restituita al proponente. L'atto potrà essere altresì restituito al proponente qualora vengano rilevate altre irregolarità o incompleta documentazione o comunque ragioni che rendano l'atto improcedibile.

5. Le proposte di determinazione di norma vengono esaminate dal servizio economico finanziario in ordine cronologico di arrivo. Potrà essere data priorità ad atti che il proponente ha motivatamente segnalato come urgenti, compatibilmente con i tempi tecnici delle attività in corso e della procedura informatica in uso.

6. Gli impegni pluriennali possono essere assunti nelle ipotesi previste dall'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni giuridiche sono esigibili, nei termini di cui al principio Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011. Gli atti di impegno di spesa pluriennale, sono sottoscritti dai responsabili dei servizi ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del POG. La determinazione deve contenere l'ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell'esercizio in corso e le quote riferite ai singoli esercizi successivi determinate sulla base dell'esigibilità. All'inizio di ogni anno, il servizio economico finanziario assicura l'iscrizione nel bilancio dell'esercizio in apertura degli impegni assunti negli esercizi precedenti.

7. Per le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio, il responsabile del servizio economico finanziario provvede ad effettuare apposita annotazione al fine di tenerne conto nella formazione dei successivi bilanci.

8. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, per una più flessibile gestione delle spese minute, l'economista comunale può assumere con apposita determinazione impegni contabili di massima che si perfezionano giuridicamente attraverso l'emissione di buoni d'ordine.

9. Le spese per prestazioni professionali di patrocinio o consulenza legale, riferite ad oneri non esattamente determinabili al momento dell'incarico, devono essere impegnate nel loro ammontare presunto con i relativi atti di affidamento e devono essere precedute dalla quantificazione degli oneri a carico dell'ente. Entro la fine dell'esercizio i responsabili della spesa hanno l'obbligo di chiedere ai legali incaricati la nota delle spese maturate o maturabili entro l'esercizio al fine di adeguare con determinazione i relativi impegni di spesa.

## **Art. 22 – Spese in conto capitale**

1. Le spese per la realizzazione di un investimento sono impegnate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione, secondo le modalità e i tempi previsti dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 del D. Lgs 118/2011, e imputati agli esercizi in cui sono esigibili le singole obbligazioni passive.

2. Al fine della corretta imputazione al bilancio delle obbligazioni giuridiche, la determinazione di impegno deve essere corredata dal cronoprogramma della spesa con indicazione anche dell'esigibilità delle entrate che ne costituiscono la fonte di finanziamento.

3. A seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma può modificarsi l'imputazione della spesa e delle entrate correlate, compreso il fondo pluriennale vincolato. In caso di finanziamento della spesa con contributo di altre Amministrazioni, ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'ente erogante, e per conoscenza al servizio finanziario dell'ente, a cura del responsabile di servizio competente per materia.

4. A seguito di variazioni di cronoprogramma che determinano variazione di esigibilità, il responsabile del servizio interessato, con proprio provvedimento, approva la modifica del cronoprogramma necessaria affinché il responsabile del servizio finanziario adotti la variazione di cui all'art. 14 del presente regolamento.

## **Art. 23 – Liquidazione della spesa**

1. I documenti giustificativi di spese (fatture, notule) pervenuti al servizio protocollo, sono trasmessi tramite strumenti informatici e secondo la procedura in uso, all'ufficio ragioneria, il quale li sub assegna al responsabile che ha impegnato la spesa, affinché provveda alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il servizio finanziario provvede tempestivamente ad effettuare i controlli formali necessari per l'accettazione o l'eventuale rifiuto della fattura elettronica.

3. La competenza ad eseguire la liquidazione e ad adottare i relativi atti è attribuita al responsabile che ha dato avvio al procedimento di spesa. Preliminarmente al visto di liquidazione della fattura, il responsabile verifica le condizioni di legittimità e regolarità tecnica (amministrativa, contabile, contributiva e fiscale) per procedere al pagamento a favore del beneficiario. Devono inoltre essere attestati l'esito delle verifiche di regolarità contributiva e la presenza delle dichiarazioni ai fini della tracciabilità dei pagamenti.

4. Ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale, dovranno essere allegate agli atti di liquidazione aventi ad oggetto il pagamento di compensi di lavoro autonomo occasionale le attestazioni rilasciate dal soggetto beneficiario in ordine al proprio regime fiscale e previdenziale. Per gli atti di liquidazione di contributi a imprese o altri enti pubblici e/o privati, dovranno essere allegate le dichiarazioni con riferimento all'assoggettamento o meno della ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

5. Qualora il servizio economico finanziario riscontri irregolarità di tipo contabile/fiscale o carenza di documentazione, restituisce l'atto con i propri rilievi al proponente.

## **Art. 24 – Mandati di pagamento**

1. Il mandato di pagamento di cui all'art. 185 del D.Lgs. 267/2000, è sottoscritto dal responsabile finanziario o da suo delegato, individuato con apposito atto.

2. Salvo casi di motivata urgenza o scadenze di legge non è possibile trasmettere al Tesoriere mandati oltre la data di anno in anno stabilita dal responsabile finanziario sulla base delle indicazioni del Tesoriere.

3. Nei casi previsti per legge o convenzione, o a seguito di richiesta scritta del servizio economico finanziario, i pagamenti da parte del Tesoriere possono avvenire in conto sospesi, come previsto dal contratto di tesoreria.

4. La regolarizzazione dei sospesi in uscita mediante emissione di mandati a copertura deve avvenire di norma entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del Tesoriere dell'elenco dei sospesi.

5. I mandati di pagamento che il Tesoriere riaccredita al Comune per irreperibilità dei beneficiari sono introitati nei servizi per conto terzi in attesa di verifica. Sarà cura del responsabile che ha proposto la liquidazione verificare le cause del mancato buon fine dell'ordinativo del pagamento e provvedere ad una nuova liquidazione indicando al servizio economico finanziario se introitare definitivamente la somma nelle casse dell'ente o rimettere il mandato al beneficiario.

## **Art. 25 – Residui passivi**

1. Annualmente, con le modalità previste dal paragrafo 9.1 del principio contabile di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011, prima della delibera del rendiconto, ogni responsabile di servizio, in relazione al proprio POG, verifica il permanere delle condizioni e dei requisiti per il mantenimento dei residui passivi, con individuazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

2. Ciascun responsabile di servizio, sulla base degli elenchi trasmessi dal responsabile del servizio economico finanziario, per ogni residuo passivo dovrà indicare:

a) le somme mantenute in quanto esigibili entro il termine dell'esercizio e liquidabili entro il 28 febbraio successivo;

b) le somme mantenute in quanto esigibili entro il termine dell'esercizio ma non liquidabili entro il 28 febbraio. In tal caso il responsabile del servizio dovrà dichiarare che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione/fornitura è stata resa nell'anno di riferimento;

c) le somme da eliminare indicando la motivazione;

d) le somme da reimputare in quanto corrispondenti ad obbligazioni non esigibili entro il 31 dicembre, indicando la motivazione e l'esercizio di esigibilità, nei termini di cui al paragrafo 5 del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

3. Le operazioni di revisione vanno quindi sottoscritte e trasmesse al servizio economico finanziario, complete di documentazione e motivazioni integrative laddove necessarie, per l'adozione della delibera di riaccertamento dei residui e le conseguenti registrazioni contabili preliminari all'inserimento dei residui nel conto del bilancio ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000.

## **CAPO V – GLI INVESTIMENTI**

### **Art. 26 – Programmazione e fonti di finanziamento**

1. Gli investimenti vengono attivati in coerenza con quanto previsto nel DUPS e, nel corso della loro realizzazione, possono subire variazioni nel cronoprogramma iniziale, adeguando conseguentemente le registrazioni contabili.

2. Le economie da ribassi d'asta, rilevate in sede di aggiudicazione di lavori pubblici, possono essere reinserite tra le somme a disposizione del quadro economico solo in seguito a provvedimento espresso dell'organo che aveva approvato il quadro economico iniziale. Si applicano i principi contabili di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

3. Nel caso di investimenti finanziati con varie fonti, il responsabile competente dovrà utilizzare prioritariamente le risorse che non determinano oneri aggiuntivi a carico del Comune.

4. Il ricorso all'indebitamento avviene in via residuale, solo nei casi in cui non siano presenti risorse finanziarie alternative che non determinano oneri indotti per il bilancio dell'ente; è ammesso esclusivamente nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti.

## **CAPO VI – SERVIZIO DI TESORERIA**

### **Art. 27 – Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un soggetto autorizzato a svolgere l'attività di Tesoriere mediante procedure ad evidenza pubblica che garantiscano trasparenza e confronto concorrenziale ai sensi della normativa vigente.

2. Il Tesoriere concessionario del servizio di tesoreria è agente contabile del Comune per contratto. Esso esegue tutte le operazioni nel rispetto della normativa vigente, in particolare, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive integrazioni e modificazioni, del D.Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 nonché dell'Allegato n. 4.2 al D. Lgs. 118/2011 e della convenzione di concessione del servizio.

3. Il Tesoriere tiene i rapporti con il Comune per il tramite del responsabile finanziario o di un suo delegato, con l'impiego di tecnologie informatiche che consentano l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.

## **CAPO VII – ECONOMO COMUNALE E AGENTI CONTABILI**

### **Art. 28 – L'economista comunale**

1. Per provvedere a particolari esigenze di funzionamento amministrativo, è istituito il servizio economista per la gestione di cassa delle spese di non rilevante ammontare, necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni e la funzionalità gestionale dei servizi dell'ente.

2. La gestione amministrativa dell'Economato è affidata ad un dipendente di ruolo, nominato con deliberazione della Giunta Comunale. In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'economista, le sue funzioni vengono svolte da un altro dipendente nominato con le medesime modalità. In assenza di modificazioni la deliberazione di nomina si intende di anno in anno confermata. Per assicurare il servizio, è possibile nominare il Responsabile del servizio finanziario, senza che ciò comporti alcuna variazione di trattamento economico.

3. Il servizio di economista è affidato all'economista comunale che ne assume la responsabilità, rivestendo altresì la posizione di agente contabile.

4. L'economista è soggetto a verifiche ordinarie di cassa e della sua gestione, da effettuarsi con cadenza trimestrale a cura dell'Organo di Revisione.

5. Da ogni verifica di cassa deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dall'Economista e dal Revisore.

6. L'economista è autorizzato ad effettuare il pagamento di spese senza fattura riguardanti i seguenti oggetti:

- spese per posta, telegrafo, carte e valori bollati, spedizioni postali o contrassegno
- spese per piccole riparazioni e manutenzioni di beni mobili, macchine e simili
- spese per l'abbonamento a giornali e periodici, libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo e simili e canoni di abbonamento audiovisivi
- spese e tasse di immatricolazioni e circolazioni degli automezzi e veicoli e altre tasse, diritti e tributi vari da pagarsi immediatamente
- spese contrattuali di varia natura
- spese per procedure esecutive e notifiche
- spese urgenti per servizi effettuati per conto dello Stato, della Regione e altri enti pubblici in dipendenza di obblighi di legge
- spese minute ed urgenti di carattere diverso, necessario per il funzionamento dei servizi comunali e della protezione civile (cerimonie, spese di rappresentanza, piccole manutenzioni, ecc)
- spese per forniture urgenti di materiale di cancelleria, carta, stampati non compresi in contratti di appalto

o ogni altra spesa minuta ed urgente per il funzionamento degli uffici.

7. L'autorizzazione di cui al comma precedente deve intendersi limitata alle forniture urgenti di importo unitario non superiore a 300,00 euro.

8. Le autorizzazioni di spesa, nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate a ciascun responsabile di servizio in corrispondenza dei capitoli individuati nel POG, costituiscono prenotazioni di impegno agli effetti delle acquisizioni di beni e servizi di competenza dell'economista.

9. Gli impegni si perfezionano giuridicamente attraverso l'emissione di buoni d'ordine numerati progressivamente e contenenti l'oggetto della spesa, il creditore, la somma dovuta, la tipologia di spesa. Tali buoni, corredati da tutti i documenti giustificativi validi anche ai fini fiscali, dovranno essere allegati al rendiconto trimestrale. Nessun pagamento può essere disposto in assenza della regolare documentazione giustificativa della spesa.

10. Con la sottoscrizione del buono d'ordine il responsabile che ha dato luogo alla spesa attesta la regolarità contabile e la legittimità della spesa stessa ed indica i capitoli di imputazione del buono al fine del reintegro del fondo economale.

11. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'economista è dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo pari ad € 5.000,00, entro il quale l'economista effettua i prelievi ogni trimestre o autorizza pagamenti (anche con modalità telematiche) in relazione alle richieste ricevute e in modo da rendere minima la giacenza di denaro in contante nella cassa economale. Il conto viene reintegrato in corso d'anno a fronte di presentazione del rendiconto trimestrale di cui al comma precedente.

12. Per il servizio di cassa l'economista deve tenere registro, anche con modalità informatiche, recante la consistenza iniziale, le entrate, le uscite e la consistenza finale.

13. L'economista comunale potrà dare corso ad anticipazioni provvisorie di somme non superiori ad € 500,00 per far fronte ad esigenze urgenti e improrogabili qualora non sia possibile provvedere con le normali procedure senza arrecare danno ai servizi. Tali anticipazioni provvisorie potranno essere disposte solo previa assunzione di apposita determinazione del responsabile del servizio interessato nella quale viene specificato:

- il motivo della spesa
- l'importo della somma da anticipare
- il beneficiario dell'anticipazione e l'impegno a fornire il rendiconto delle somme anticipate entro 5 giorni dall'effettuazione della spesa.

14. L'economista inoltre provvede alla riscossione di incassi relativi a proventi o prestazioni che per la loro saltuarietà non consentono lo svolgimento di apposita procedura.

## **Art. 29 – Gli agenti contabili**

1. Rientrano nella definizione di agenti contabili del Comune i seguenti soggetti:

- a) il Tesoriere;
- b) l'economista comunale;
- c) coloro che sono incaricati con atto formale di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza da riversare nelle casse del Tesoriere e che sono autorizzati al maneggio del pubblico denaro;

- d) coloro che sono incaricati della gestione dei beni del Comune denominati "agenti contabili per materia";
- e) tutti coloro che, senza formale atto autorizzativo, riscuotono o maneggiano somme di spettanza del Comune.

2. Tutti gli agenti contabili che hanno un rapporto di dipendenza con il Comune, detti "agenti contabili interni", esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dal responsabile del servizio da cui dipendono.

3. La qualifica di agente contabile è conseguita, oltre che dal rapporto di lavoro dipendente, anche in base a concessione amministrativa, contratto di appalto o altro rapporto giuridico; in questo caso l'agente contabile viene qualificato come "agente contabile esterno".

4. Gli agenti contabili esterni soggiacciono agli stessi obblighi di cui al presente Capo, oltre che alle disposizioni di cui agli articoli 93 e 233 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e sono tenuti in particolare alla resa del conto con i modelli previsti per legge.

### **Art. 30 – Ruolo degli agenti contabili e organizzazione contabile**

1. Le attività esercitate dagli agenti contabili possono essere identificate in:

- a) riscossione di entrate di pertinenza del Comune;
- b) pagamenti necessari per l'estinzione di obblighi assunti dal Comune;
- c) custodia di denaro, di beni, di valori e titoli appartenenti al Comune.

2. Tutte le forme di gestione contabile che vi sono nel del Comune e che sono inquadrabili nella figura dell'agente contabile, devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività siano verificabili e ricollegabili con i dati rilevabili dai movimenti di cassa registrati dal Tesoriere e con le scritture tenute dal servizio economico finanziario del Comune.

3. Gli agenti contabili interni sono tenuti a:

- a) effettuare esclusivamente le operazioni di riscossione e pagamento per le quali sono stati autorizzati con la delibera della Giunta Comunale;
- b) versare le somme incassate presso la tesoreria dell'ente conservando le relative quietanze.

4. Le rendicontazioni trasmesse al servizio economico finanziario costituiscono idonea documentazione ai fini dell'accertamento delle relative entrate e pertanto devono essere sottoscritte anche dal responsabile di servizio competente, sotto la cui vigilanza l'attività viene svolta.

5. Anche gli incarichi attribuiti ad agenti contabili esterni che gestiscono entrate, beni e servizi in nome e per conto del Comune comportano l'obbligo della periodica rappresentazione dei risultati di gestione e dei rapporti di dare e avere fra il Comune e il soggetto esterno nei termini e modi stabiliti dalla normativa di riferimento, dai provvedimenti amministrativi o dai contratti stipulati fra Comune e soggetto esterno.

6. Il controllo e riscontro della gestione contabile degli agenti contabili esterni compete al responsabile di servizio competente per materia.

### **Art. 31 – Conto giudiziale**

1. Gli agenti contabili di cui al precedente art. 29 sono inoltre soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo gli artt. 93, 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000 e rendono pertanto ogni anno il conto giudiziale della loro gestione.

2. Il conto giudiziale è reso al servizio economico finanziario entro **30 giorni** dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto o dalla data di cessazione della mansione di agente contabile, utilizzando i modelli previsti dal D. P.R. n. 194 del 31/01/1996.

3. Il servizio economico finanziario verifica i conti dei singoli agenti in base agli elementi in proprio possesso e alla documentazione eventualmente richiesta agli agenti contabili; terminata positivamente la parifica, il responsabile finanziario appone il visto di regolarità.

4. I conti sono trasmessi alla Corte dei Conti entro il 60° giorno dall'approvazione del rendiconto, a cura del servizio economico finanziario.

## **CAPO VIII – REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA**

### **Art. 32 – Organo di revisione economico – finanziaria**

1. L'organo di revisione economico – finanziaria del Comune è monocratico e costituito nella composizione stabilita dal D.Lgs. 267/2000. I membri dell'organo di revisione economico finanziaria sono nominati ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011.

2. Con la deliberazione di nomina dell'organo il Consiglio Comunale approva anche la convenzione disciplinante il rapporto, il compenso ed i rimborsi spettanti.

3. L'affidamento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con cui il soggetto attesta gli incarichi già ricevuti e l'assenza di incompatibilità. La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito, non inferiore a 15 giorni, è considerata rinuncia d'ufficio.

4. L'organo di revisione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, nonché sugli aspetti di natura economica, tributaria, previdenziale e del lavoro. Svolge altresì le funzioni di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 nonché ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

5. L'organo di revisione si adopera, inoltre, per collaborare con il Consiglio comunale secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali e, in relazione alle proprie competenze professionali, è tenuto a fornire consulenza in materia fiscale o giuridica in riscontro a specifiche richieste scritte da parte del Comune.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può chiedere agli Amministratori, al Segretario comunale, al responsabile finanziario ed ai responsabili dei servizi notizie sull'andamento della gestione o su determinati e specifici argomenti. Il revisore può concordare incontri con gli agenti contabili per la verifica di cassa e della regolare tenuta della contabilità, anche ai fini della redazione del conto di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

5. Al fine di favorire il pieno svolgimento della funzione, all'organo di revisione vengono comunicati gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio comunale contestualmente all'invio ai consiglieri comunali.

6. La revoca dall'ufficio di revisione prevista dall'art. 235, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale. La stessa procedura è seguita per la dichiarazione di decadenza nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità stabiliti dall'art. 236 del medesimo decreto.

7. Il sindaco, sentito il Responsabile del servizio finanziario, contesta i fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.

8. I verbali delle riunioni, verifiche, ispezioni, ecc. sono redatti a cura dell'Organo di Revisione e depositati presso il servizio economico finanziario.

9. Le sedute dell'organo di revisione non sono pubbliche e si tengono di regola presso la sede comunale. In particolari circostanze, debitamente motivate, possono essere disposte sedute anche in altra sede.

## **CAPO IX – CONTABILITA' FISCALE ED ECONOMICO-PATRIMONIALE**

### **Art. 33 – L'inventario**

1. L'inventario è il documento di rilevazione, classificazione, descrizione e valutazione dei beni e dei rapporti che costituiscono il patrimonio, di cui evidenzia le caratteristiche salienti.

2. L'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventario è affidato al Responsabile del Servizio Finanziario che si avvale della collaborazione dei responsabili dei servizi, in particolare del responsabile dell'area tecnica per stime o valutazioni dei beni immobili.

### **Art. 34 – Aggiornamento**

1. I registri degli inventari, nel corso dell'esercizio, dovranno essere costantemente aggiornati sulla scorta dei seguenti elementi:

- a. Acquisti ed alienazioni
- b. Interventi modificativi rilevabili dalla contabilità finanziari (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc.) che incidano direttamente sul valore dei beni
- c. Interventi modificativi non rilevabili dalla contabilità finanziaria (ammortamenti, rimanenze, ecc.).

### **Art. 35 –Categorie di beni non inventariabili**

1. Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:

- Cancelleria e stampati di uso corrente
- Attrezzi di normale dotazione degli automezzi
- Attrezzi di lavoro in genere
- I beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore ad € 500,00, oneri fiscali esclusi, salvo nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario non ritenga opportuno tenerne traccia per l'uso continuativo che viene fatto.

2. I beni che, benché di valore inferiore ad Euro 500,00, oneri fiscali esclusi, costituiscano parte o elementi opzionali od integrativi per il funzionamento di altri beni mobili iscritti in inventario, sono portati in aumento del valore di questi se ne incrementano effettivamente la durata, l'utilità o il valore.

3. Sono iscritti in inventario i beni che, benché singolarmente di valore inferiore ad Euro 500,00, oneri fiscali esclusi, costituiscano elementi di una "universalità di beni mobili".

## **Art. 36– Consegnatari dei beni**

1. I consegnatari sono agenti che ricevono in consegna i beni mobili e che adempiono alle modalità di gestione e di rendicontazione con le conseguenziali responsabilità. Assumono la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza o di agenti contabili per debito di custodia. Gli stessi sono individuati tramite deliberazione di Giunta comunale.

2. Consegnatari dei beni mobili sono:

- a) i responsabili del Comune o altri dipendenti del Comune dotati di specifica professionalità;
- b) i dirigenti scolastici per i beni in dotazione alle scuole;
- c) i legali rappresentanti di enti, associazioni, società, ecc. per i beni concessi in uso temporaneo.

## **Art. 37 – Valutazione dei beni in inventario beni**

1. Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative vigenti.

2. Il valore dei beni è incrementato degli interventi effettuati secondo i principi contabili applicati e di principi generali in materia di contabilità economico patrimoniale, allegati al D.Lgs.118/2011.

3. Tutte le acquisizioni, comprese quelle che non danno luogo a flussi monetari, devono derivare da scritture rilevate nel bilancio finanziario.

4. I beni immobili acquisiti a scomputo di oneri di urbanizzazione, devono essere valutati per un valore pari agli oneri non versati come dichiarato nella convenzione urbanistica o nell'atto finale di cessione.

5. I beni immobili acquisiti come beneficio pubblico devono essere valutati al presumibile valore di mercato attribuibile alla data di acquisizione al netto delle spese da sostenere e sostenute come dichiarato nell'atto traslativo.

6. Per i beni immobili acquisiti nell'ambito di accordi urbanistici complessi si applicano congiuntamente i commi 4 e 5 al fine della corretta valutazione dell'incremento patrimoniale

## **CAPO X – LA RENDICONTAZIONE**

### **Art. 38 – Rendiconto della gestione**

1. La dimostrazione dei risultati della gestione del Comune avviene mediante il rendiconto approvato con deliberazione consiliare entro i termini fissati dall'art. 227 del D.Lgs. 267/2000.

2. Le operazioni di rendicontazione economico- finanziaria sono precedute dalla deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui, da adottarsi in tempi compatibili con la redazione del rendiconto nei termini di cui all'art. 227 del D.Lgs. 267/2000.

3. Con la deliberazione di riaccertamento ordinario vengono approvate le risultanze delle attività di cui agli art. 20 e 25 del presente regolamento, condotte da ciascun responsabile di servizio, ed in particolare:

- Residui attivi e passivi riaccertati da inserire nel conto del bilancio

- Residui attivi e passivi eliminati in quanto prescritti, insussistenti o inesigibili, e conseguenti riflessi nel conto del patrimonio
- Quantificazione complessiva del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione
- Determinazione del fondo pluriennale vincolato.

4. Lo schema di rendiconto è approvato dalla Giunta comunale. La proposta consiliare di approvazione del rendiconto, corredata dei relativi allegati, è depositata a disposizione dei consiglieri, almeno 20 giorni prima della data prevista per la seduta del Consiglio comunale di approvazione del rendiconto.

5. Lo schema di rendiconto e i relativi allegati vengono trasmessi all'organo di revisione almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'approvazione del bilancio affinché rediga, entro 15 giorni dalla data di trasmissione, la relazione di cui all'art. 239 D.Lgs. 267/2000, comma 1, lett d).

### **Art. 39 Disposizioni finali**

1. In tutti i casi in cui nel presente regolamento si fa riferimento a firma e sottoscrizione, deve intendersi anche in modalità di firma digitale.
2. La trasmissione dei documenti, in tutti i casi in cui non è diversamente previsto dalla legge o da altre disposizioni regolamentari, può avvenire con modalità digitali.